

Da df.dltff@pce.finanze.it
A protocollo.arianoirpino@asmepec.it
Data venerdì 9 agosto 2013 - 13:45

**TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES) . RILIEVO.
[DPF|DFDLTFF|REGISTRO UFFICIALE|17179|09-08-2013][2669414|2764765]**

Invio di documento protocollato

Oggetto: TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES) . RILIEVO.

Allegati: 1

"Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica sono riservate e confidenziali e ne e' vietata la diffusione in qualunque modo eseguita. Qualora Lei non fosse la persona a cui il presente messaggio e' destinato, La invitiamo gentilmente ad eliminarlo dopo averne dato tempestiva comunicazione al mittente e a non utilizzare in alcun caso il suo contenuto. Quallsivoglia utilizzo non autorizzato di questo messaggio e dei suoi eventuali allegati espone il responsabile alle relative conseguenze civili e penali".

Allegato(i)

4409-REG-1376046889853-tmp.pdf (144 Kb)
Segnatura.xml (1 Kb)

Comune di Ariano Irpino
Protocollo Generale
Ingresso N. 0013827 del 12/08/2013
Mitt.: MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZ



MINISTERO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

Roma, - 9 AGO. 2013

DIREZIONE LEGISLAZIONE TRIBUTARIA
E FEDERALISMO FISCALE
UFFICIO XIII

Prot. n. 17179

Al Comune di ARIANO IRPINO (AV)

PEC: protocollo.arianoirpino@asmepec.it

(Rif. Vs. inserimento web in data 30 luglio 2013)

OGGETTO: Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES). Deliberazione del Consiglio comunale n. 26 del 1° luglio 2013. Determinazione del numero e della scadenza delle rate per l'anno 2013, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lett. a), del D.L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.

Con la deliberazione indicata in oggetto codesto Comune ha stabilito che, per l'anno 2013, il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) venga corrisposto in quattro rate, scadenti la prima il 30 novembre 2013, la seconda il 31 dicembre 2013, la terza il 31 gennaio 2014 e la quarta il 28 febbraio 2014.

Tale deliberazione è stata adottata ai sensi dell'art. 10, comma 2, del D.L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, la cui lett. a) prevede che, per il solo anno 2013 e in deroga a quanto diversamente prescritto dall'art. 14, comma 35, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, *"la scadenza e il numero delle rate di versamento del tributo sono stabilite dall'ente locale con propria deliberazione adottata, anche nelle more della regolamentazione comunale del nuovo tributo ..."*.

Premesso che, per quanto riguarda gli aspetti di natura specificatamente tributaria, dal tenore letterale di tale disposizione non si può desumere che l'ente locale sia tenuto a fissare la scadenza delle rate del tributo dovuto per l'anno 2013 entro il medesimo anno, va, tuttavia, evidenziato che la successiva lett. c) del medesimo comma 2 dell'art. 10 del D.L. n. 35 del 2013, stabilisce, sempre limitatamente all'anno 2013, che *"la maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato è riservata allo Stato ed è versata in unica soluzione unitamente all'ultima rata del tributo, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché utilizzando apposito bollettino di conto corrente postale di cui al comma 35"*

dell'articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011".

Deve ritenersi, quindi, che il Comune, nel disciplinare il numero e la scadenza delle rate della TARES per l'anno 2013, incontra il vincolo costituito dalla riserva allo Stato della maggiorazione standard di cui all'art. 14, comma 13, del D.L. n. 201 del 2011, il cui gettito deve essere in ogni caso assicurato all'erario entro l'anno in corso, anche al fine di pervenire ad un'esatta quantificazione dello stesso e di poter, quindi, determinare le dotazioni del fondo di solidarietà comunale, del fondo perequativo e i trasferimenti erariali dovuti ai comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna.

A decorrere dall'anno 2014, infatti, la possibilità di quantificare con precisione l'entità della maggiorazione standard è pregiudicata dal riconoscimento della facoltà per il Comune sia di elevare la misura di detta maggiorazione sino a 0,40 euro, sia di riscuotere la TARES anche mediante *"le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari"*, oltre che tramite modello F24 o bollettino di conto corrente postale approvato con D.M. 14 maggio 2013, i quali costituiscono gli unici strumenti che consentono di individuare i flussi relativi alla maggiorazione in questione.

Ciò chiarito relativamente al versamento della maggiorazione, deve, altresì, essere segnalato che, in ordine alla possibilità per il Comune di posticipare all'anno 2014 la scadenza di una o più rate del tributo dovuto per l'anno 2013, sono state avanzate perplessità dal Ministero dell'Interno, con riferimento alle conseguenze derivanti da tale determinazione sotto il profilo contabile, che investono - in particolare - l'applicazione dell'art. 179 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Per quanto sopra evidenziato, fermo restando che codesto Comune è tenuto in ogni caso a porre in essere le attività necessarie ad assicurare che la maggiorazione standard sia corrisposta nell'anno 2013, si richiama l'attenzione sull'esigenza di considerare altresì le implicazioni contabili derivanti dalla decisione di riscuotere una o più rate della TARES nel 2014, eventualmente anche acquisendo l'avviso del predetto Dicastero.

Il Direttore
Paolo Puglisi



vg